

N. R.G. 355/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile - composta dai Magistrati:

dott. Egiziano di Leo
dott. Ivo Giudice
dott.ssa Raffaella Simone

Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, n. r.g. 355/2014 promossa da:

[REDACTED] e "CONCORDATO PREVENTIVO", con il patrocinio dell'avv. DANIELE NACCI, elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, in VIALE DELLA REPUBBLICA 63 70125 BARI

APPELLANTI

contro

[REDACTED] con il patrocinio del [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in CORSO

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22/27.7.2009 la [REDACTED] - premesso che, a partire dall'11/11/1985, aveva intrattenuto con la Filiale di Acquaviva delle Fonti del [REDACTED] il conto corrente [REDACTED] sul quale erano state addebitate anche le competenze dei collegati conti anticipi

[REDACTED] che sui detti conti, estinti in data 22/10/2007 con azzeramento di ogni posizione, erano state applicate condizioni economiche invalide ed in particolare interessi, commissioni e valute non concordate, con illegittima capitalizzazione trimestrale dei primi; - conveniva in giudizio, innanzi alla Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti del Tribunale di Bari, [REDACTED], per sentir dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi "uso piazza", agli addebiti per spese e commissioni di massimo scoperto ed alla capitalizzazione trimestrale, nonché rideterminare il saldo e condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente rimosse, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, risarcimento del danno e vittoria di spese.

Con comparsa del 23/11/2009 si costituiva in giudizio la Banca, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, l'inammissibilità della domanda, la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava la pretesa, deducendo la validità delle clausole contrattuali e degli addebiti.

Istruita la causa in via documentale e con l'espletamento di ctu, il Giudice designato, con sentenza n.2893/2013, in parziale accoglimento della domanda, condannava [REDACTED] al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 38.806,66, oltre interessi e spese.

Con citazione del 27/2/2014 la società [REDACTED], s.n.c. ed il [REDACTED] proponevano appello, adducendo a fondamento la violazione dei principi in tema di onere della prova, l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la violazione del contraddittorio e l'errata valutazione delle risultanze della ctu.

Gli appellanti chiedevano pertanto accogliersi la domanda di ripetizione per il maggiore importo di € [REDACTED] ed il diverso dovuto, con interessi legali e vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio con comparsa del 27/5/2014, l'appellata eccepiva il giudicato in ordine alle domande non accolte dal primo giudice e non oggetto di censure e contestava nel merito la fondatezza del gravame, che chiedeva rigettarsi.

La causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 5/6/2015, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda di ripetizione, ha condannato l'Istituto di credito al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 38.806,66, recependo il conteggio elaborato dal ctu alla pagina 24 della relazione del 4/4/2013, fondato sui seguenti parametri: 1) tasso legale ex art.1284 c.c. sino all'entrata in vigore della L. n.154/1992 e, successivamente, tassi bot; 2) decorrenza del conteggio dal decennio antecedente la data del 27/7/2009; 3) capitalizzazione semplice per l'intero periodo; 4) esclusione di addebiti per c.m.s. e spese.

Il primo giudice ha altresì espressamente dato atto d'aver tenuto conto nel conteggio delle movimentazioni relative ai conti collegati, nella specie i conti anticipi s.b.f. ██████████ intendendo il rapporto di conto corrente originariamente stipulato tra le parti esteso anche a tali operazioni.

I quattro motivi di censura articolati dagli appellanti vertono esclusivamente sulla riduttiva rielaborazione del saldo dal decennio antecedente la data di notificazione della citazione, sicché la pronuncia deve ritenersi coperta da giudicato quanto ai parametri non censurati, ossia i tassi innanzi richiamati, i criteri di capitalizzazione degli interessi, l'esclusione degli addebiti per c.m.s. e spese e la valutazione delle operazioni dei conti collegati.

I rilievi critici con i quali gli appellanti si dolgono in sostanza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito restitutorio, limitatamente alle poste registrate prima del decennio antecedente la data del 27/7/2009, possono essere riassunti nei seguenti punti: 1) violazione delle regole sull'onere probatorio; 2) tardiva allegazione della natura solutoria dei pagamenti, quale fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione; 3) violazione del contraddittorio per mancata acquisizione di documentazione, pur ammissibile per effetto della tardiva allegazione della natura solutoria dei pagamenti; 4) erronea esclusione della natura ripristinatoria dei pagamenti in forza dei documenti acquisiti.

Il secondo motivo, logicamente prioritario, è fondato.

Secondo condivisibile e consolidato orientamento di legittimità *"l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (Cfr. Cass. S.U. n.24418/2010).*

Recentemente la Suprema Corte ha poi precisato che *“i versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Un diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”*. (Cfr. Cass. Sez. I, n.4518/2014, che ha ritenuto nel caso in esame decorrente la prescrizione dalla chiusura del conto per difetto di allegazione della diversa destinazione dei pagamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale).

Nella fattispecie in esame il Banco di Napoli nella comparsa di costituzione del primo grado ha eccepito la prescrizione del credito restitutorio, assumendo la decorrenza del relativo termine dalla data di annotazione delle relative poste, senza tuttavia allegare la natura solutoria dei versamenti effettuati dalla società correntista.

Detta precisazione si imponeva, tuttavia, ai fini della puntualizzazione in fatto dell'eccezione di prescrizione, sia perché in mancanza della stessa l'ordinaria funzione ripristinatoria non poteva che indurre ad ancorare la decorrenza alla chiusura del conto e sia perché, solo a fronte di siffatta specificazione fattuale, l'attrice avrebbe avuto necessità di contrastare l'assunto.

In sostanza, ove la Banca avesse allegato, a conforto della sua tesi, la funzione solutoria dei versamenti, la società attrice avrebbe potuto contestare la circostanza fattuale ed entrambe le parti avrebbero in tal modo delineato il thema decidendum, in funzione del quale avanzare le richieste istruttorie.

In difetto di tale specificazione, prevalendo l'ordinaria funzione ripristinatoria della provvista dei pagamenti, il termine di prescrizione non poteva che decorrere dalla chiusura del conto.

Per tali ragioni il credito restitutorio va accertato in relazione all'intero arco di durata del rapporto di conto corrente, del quale sono stati acquisiti tutti gli estratti conto.

Va infine evidenziato che il Tribunale ha espressamente dato atto, con motivazione non oggetto di censura, che per le operazioni dei conti collegati veniva utilizzato il conto corrente originario e per tali ragioni il primo giudice ha tenuto conto nel conteggio delle relative movimentazioni.

Tanto esclude la possibilità di decorrenza del termine di prescrizione, per una parte delle annotazioni, dalla chiusura di uno di tali conti, dei quali la banca non ha neppure allegato la relativa data in sede di formulazione dell'eccezione di prescrizione, giungendo a negarne l'esistenza (Cfr. pagg. 6 e 10 della comparsa di costituzione del 23/11/2009).

Tenuto conto dei parametri di elaborazione del saldo ormai intangibili, per le ragioni innanzi espresse, e già richiamati, nonché della mancata prospettazione in questa sede di censure in ordine alla correttezza dei conteggi del ctu nominato in primo grado, il credito del correntista va riconosciuto nel maggiore importo di € 384.275,18, come da conteggio alle pagine 23 e 24 della relazione del ctu del 4/4/2013, fondato sui seguenti dati di calcolo: 1) tassi legali ex art.1284 c.c., sino all'entrata in vigore della L. n.154/'92 e poi tassi Bot; 2) intero arco temporale del rapporto dal IV trimestre del 1985; 3) capitalizzazione semplice; 4) nessun addebito per cms e spese; 5) movimentazioni anche dei conti anticipi.

In accoglimento del II motivo, fondato ed assorbente degli ulteriori, va dunque rigettata l'eccezione di prescrizione ed **[REDACTED]** s.p.a. condannato al pagamento della somma di € 384.275,18, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del gravame seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n.55/2014, ridotti alla metà per la sostanziale unicità della censura.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Bari, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 27/2/2014 da [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza n.2893/2013 del Tribunale di Bari, Articolazione di Modugno, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il [REDACTED] al pagamento, in favore di parte appellante, della somma di € 384.275,18, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna [REDACTED] al rimborso delle spese processuali del II grado in favore di parte appellante, liquidate in complessivi € 7480,27, di cui € 700,27 per esborsi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 2/10/2015.

Il Consigliere Estensore

dott.ssa Raffaella Simone

Il Presidente

dott. Egiziano di Leo